

REGOLAMENTO

“Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale - ACER in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1”

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) è istituita l’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (di seguito ACER).
2. L’ACER è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.
3. L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L’ACER attua il coordinamento delle politiche abitative regionali con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l’incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile, l’acquisto del patrimonio edilizio esistente e il contrasto del consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale.
5. Le attività dell’ACER sono dirette, nel rispetto delle competenze degli Enti locali:
 - a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali mediante l’incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;
 - b) ad ampliare l’offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche mediante il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione;
 - c) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. L’Agenzia, con sede legale a Napoli, è funzionalmente articolata in cinque Dipartimenti territoriali corrispondenti all’ambito territoriale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. I Dipartimenti sono dotati di autonomia funzionale e amministrativa entro i limiti definiti dagli indirizzi e dalle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Funzioni

1. L’ACER, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:
 - a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l’acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli;
 - b) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio dell’Agenzia o di altri Enti pubblici;
 - c) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, nel rispetto della normativa vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;

- d) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;
 - e) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;
 - f) alla erogazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, anche in regime convenzionale, agli enti locali e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone eventualmente anche la diretta realizzazione e gestione;
 - g) alla stipula di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi;
 - h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;
 - i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;
 - l) alla predisposizione di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
 - m) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere e ad incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;
 - n) all'attuazione di misure regionali di politica abitativa di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole;
 - o) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;
 - p) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione urbana;
 - q) alla promozione di programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'edilizia residenziale pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i comuni interessati.
2. L'ACER presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

Articolo 3

(Statuto)

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento interno e il funzionamento dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvate dalla Giunta regionale.

Articolo 4

(Organi istituzionali)

1. Sono organi dell'ACER:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il termine di tre anni decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 5

(Regolamenti interni)

1. L'Agenzia, in attuazione del principio di autonomia di cui al comma 2 dell'articolo 1, adotta i seguenti regolamenti interni nel rispetto dello Statuto di cui all'articolo 3 e delle vigenti normative statali e regionali:
 - a) regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 - b) regolamento sul personale, sulla dirigenza, sui requisiti di accesso e di selezione del personale e sulle attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;
 - c) regolamento sull'ordinamento contabile, finanziario e controllo di gestione;
 - d) regolamento per l'accesso, la pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa;
 - e) regolamento sulla consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative.
2. I regolamenti interni adottati sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.

Articolo 6

(Personale degli Istituti)

1. I dipendenti degli IACP confluiscono nell'ACER e mantengono, in sede di prima applicazione, l'assegnazione presso la sede di attuale appartenenza corrispondente ai cinque Dipartimenti.
2. Il Personale degli Istituti mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Articolo 7

(Costituzione dell'ACER e subentro)

1. L'ACER è costituita dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla data di insediamento del Commissario straordinario di cui al successivo articolo 8, è avviato il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione Campania nell'ACER.
2. L'ACER subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli I.A.C.P. ivi compresa la titolarità di beni mobili e di beni immobili.

Articolo. 8

(Norme transitorie ed entrata in vigore)

1. Nelle more della costituzione degli organi previsti dallo Statuto dell'ACER, al fine di procedere alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e ad ogni adempimento necessario all'avvio delle attività dell'Agenzia, è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un commissario straordinario che, nel termine massimo di 120 giorni dal suo insediamento, avvia e conclude il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari nell'ACER. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di sub commissari, ricorrendo sia al personale degli Istituti sia al personale dei ruoli ordinari della Regione Campania.

2. Il Commissario straordinario svolge anche le funzioni di Commissario straordinario e di rappresentante legale degli II.A.C.P. fino al completamento della procedura di incorporazione. Le attività commissariali sono definite in dettaglio negli atti di nomina.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 1 del 2016, la Regione, con successivo regolamento, detta norme in materia di disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e in materia di canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione Campania confluiranno nell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale "ACER" alla conclusione del procedimento di incorporazione e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno successivo all'avvio del relativo procedimento.
5. I finanziamenti già erogati agli Istituti restano in assegnazione ai singoli Dipartimenti che proseguono tutte le attività tecniche ed amministrative relative a programmi ed interventi in corso alla data di trasformazione degli Istituti.
6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.